Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — Roma - Giovedì, 28 aprile 1932 - Anno X — Numero 98

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la III Mostra del Sindacato regionale fascista belle arti della Liguria ed altre manifestazioni.

Con decreto 30 marzo 1932-X, di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1932, al registro n. 3 Finanze, foglio n. 240, il Sindacato regionale fascista belle arti della Liguria è stato autorizzato a promuovere ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515,

la III Mostra del Sindacato regionale fascista belle arti della Liguria, la 79ª Mostra della Società belle arti e la 13ª Mostra della Società promotrice belle arti « Alere Flammam », che avranno luogo a Genova dal 10 aprile al 31 maggio 1932.

(2689)

Autorizzazione a promuovere una Esposizione-Fiera equina in Asti.

Con decreto 26 marzo 1932 di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1932, al registro n. 3 Finanze, foglio 239, il comune di Asti è stato autorizzato a promuovere ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, una Esposizione - Fiera equina, che avrà luogo in Asti dal 30 aprile all'8 maggio 1932.

(2688)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 marzo 1932, n. 378.
Approvazione della Convenzione italo-britannica per l'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Londra il 17 dicembre 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione italo-britannica per l'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Londra il 17 dicembre 1930.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore ai termini ed alle condizioni stabilite dall'art. 15 della Convenzione di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 31 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Convenzione italo-britannica per l'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale.

Sua Maestà il Re della Gran Bretagna e Irlanda e dei Domini Britannici d'Oltremare, Imperatore dell'India, e Sua Maestà il Re d'Italia,

Desiderosi di prestarsi reciproca assistenza per lo svolgimento di procedure giudiziarie nei Loro rispettivi territori in affari civili e commerciali, trattati dalle Loro rispettive Autorità giudiziarie,

Hanno deciso di stipulare a tale fine una Convenzione ed hanno nominato loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re di Gran Bretagna, Irlanda e dei Domini Britannici d'Oltremare, Imperatore dell'India:

Per la Gran Bretagna e l'Irlanda Settentrionale:

L'Onorevole ARTHUR HENDERSON, M. P., Suo Segretario di Stato per gli Affari esteri;

Sua Maestà il Re d'Italia:

Sua Eccellenza il Cavaliere di Gran Croce ANTONIO CHIARAMONTE BORDONARO, Suo Ambasciatore straordinario e plenipotenziario in Londra;

I quali, presentati i loro pieni poteri, trovati in perfetta e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue:

I. — *Disposizione preliminare.*

Art. 1.

Questa convenzione si applica solamente agli affari civili e commerciali.

II. — *Notificazione di documenti giudiziali e stragiudiziali.*

Art. 2.

Quando un atto giudiziale o stragiudiziale, formato in uno dei territori a cui la Convenzione si applica, appartenente a una delle Alte Parti contraenti, deve essere notificato a persone (incluse le Società) in un territorio dell'altro (a cui la Convenzione si applica), tale atto può essere notificato al destinatario, a richiesta della parte interessata, in uno qualunque dei modi previsti dagli articoli 3 e 4.

Art. 3.

a) La richiesta di notifica è trasmessa:

In Italia, da un agente consolare inglese al procuratore generale presso la Corte di appello del distretto nel quale l'atto deve essere notificato;

In Inghilterra, da un agente consolare italiano al « Senior Master of the Supreme Court of Judicature » in Inghilterra.

b) La richiesta, contenente il nome dell'Autorità dalla quale il documento trasmesso promana, i nomi e le generalità delle parti, l'indirizzo del destinatario e la natura del documento in questione, deve essere redatta nella lingua dello Stato nel quale la notifica deve essere eseguita.

Il documento da notificare va redatto nella lingua dello Stato nel quale deve essere notificato, o accompagnato da una traduzione in tale lingua. La detta traduzione deve essere certificata conforme da un agente diplomatico o consolare dell'Alta Parte contraente dalla quale proviene la richiesta, o da un traduttore ufficiale o giurato dell'uno o dell'altro dei due Stati interessati.

c) La notifica sarà eseguita dalla competente Autorità dello Stato nel quale deve avere luogo. L'Autorità predetta notificherà il documento nelle forme stabilite dalla legge locale di tale Stato per la notifica di atti simili, o, se nella richiesta ne viene esplicitamente espresso il desiderio, in una forma speciale, che non sia incompatibile con tale legge.

Se l'Autorità alla quale l'atto è stato trasmesso non è competente, tale Autorità invierà a sua volta di propria iniziativa il documento alla competente Autorità del proprio Stato.

d) L'esecuzione della richiesta di notifica può soltanto essere rifiutata se l'Alta Parte contraente nel cui territorio la notifica dovrebbe effettuarsi, ritenga che essa possa compromettere la sua sovranità o sicurezza.

c) L'Autorità che riceva la richiesta deve inviare all'agente consolare da cui fu trasmessa i documenti comprovanti l'avvenuta notifica o indicanti i motivi per i quali la notifica non fu potuta eseguire.

La prova della notifica è data con una attestazione dell'Autorità dello Stato dove venne effettuata la notifica, indicante l'esecuzione avvenuta nonchè la forma e la data in cui ha avuto luogo.

L'atto da notificare e la traduzione, se vi sia, devono essere trasmessi in duplice copia, e l'attestazione di notifica sarà stesa su una delle copie o allegata a questa.

Art. 4.

L'atto da notificare può altresì essere consegnato al destinatario, qualunque sia la sua nazionalità, senza l'intervento dell'Autorità del Paese nel quale la notifica deve effettuarsi:

a) da un agente diplomatico o consolare dell'Alta Parte contraente dal cui territorio l'atto proviene; o

b) da una persona incaricata di ciò dall'Autorità giudiziaria del Paese dal quale l'atto proviene, o dalla parte su richiesta della quale l'atto medesimo è stato formato. In caso di atti da notificare in Italia detta persona sarà sempre o un notaio pubblico o un avvocato che provvederà alla notificazione a mezzo dell'ufficiale a ciò competente secondo la legge italiana.

L'atto da notificare deve essere redatto nella lingua del Paese nel quale la notifica deve aver luogo o accompagnato da una traduzione in tale lingua, a meno che il destinatario sia un suddito dell'Alta Parte contraente dalla quale il documento proviene.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 non impediscono alle persone interessate di provvedere alla notifica direttamente per mezzo dei competenti funzionari o ufficiali del Paese nel quale l'atto si deve notificare.

Art. 6.

Nessun diritto di alcun genere deve essere pagato da un'Alta Parte contraente all'altra per la notifica.

Tuttavia, nel caso previsto dall'art. 3, l'Alta Parte contraente che ha fatto la richiesta deve pagare all'altra Alta Parte contraente i diritti e le spese dovuti secondo la legge locale alle persone incaricate di effettuare la notifica, e i diritti e le spese incontrate nell'effettuare la notifica in una speciale forma

Tali diritti e spese saranno calcolati in base alla tariffa in vigore nel Paese in cui i documenti devono venire notificati per i cittadini del Paese medesimo.

Il rimborso di tali diritti e spese sarà chiesto dall'Autorità competente all'agente consolare dal quale la richiesta fu trasmessa, nell'inviargli il certificato di cui è parola nell'art. 3 c).

Art. 7.

Nessuna disposizione di questa Convenzione renderà illegale o inammissibile in territorio dell'una o dell'altra Alta Parte contraente qualsiasi altra forma di notifica ammessa dalla legge vigente al tempo e nel Paese in cui deve essere eseguita.

III. — *Assunzione di prove.*

Art. 8.

Quando un'Autorità giudiziaria in uno dei territori (a cui questa Convenzione si applica) appartenenti ad una delle Alte Parti contraenti dispone che una prova debba essere assunta in un territorio (a cui questa Convenzione si applica) appartenente all'altra Alta Parte contraente, tale prova può essere assunta in uno qualsiasi dei modi stabiliti negli articoli 9, 11 e 12.

Art. 9.

a) L'Autorità giudiziaria può, in conformità delle disposizioni della sua legge, rivolgersi direttamente per mezzo di « Rogatorie » alla competente Autorità dell'altra Alta Parte contraente, richiedendola di assumere la prova nei limiti della sua giurisdizione.

b) La « Rogatoria » deve essere redatta nella lingua dell'Autorità alla quale la richiesta è rivolta, o accompagnata da una traduzione in tale lingua certificata conforme da un agente diplomatico o consolare dell'Alta Parte contraente che fa la richiesta, o da un traduttore ufficiale o giurato di uno dei due Paesi interessati.

c) La « Rogatoria » deve essere trasmessa:

In Inghilterra da un agente consolare italiano al « The Senior Master of the Supreme Court of Judicature » in Inghilterra;

In Italia da un agente consolare inglese al procuratore generale presso la Corte di appello del distretto nel quale la « Rogatoria » deve essere eseguita.

d) Sarà dovere dell'Autorità giudiziaria alla quale la « Rogatoria » è diretta darvi corso usando gli stessi poteri coercitivi che sarebbero usati per la esecuzione di richieste ed ordini emanati dalle Autorità del proprio Paese.

e) L'agente consolare dal quale la « Rogatoria » viene trasmessa, se lo desidera, sarà informato della data e del luogo in cui il procedimento avrà luogo, affinchè egli possa informarne la parte o le parti interessate, le quali potranno assistervi di persona o farvisi rappresentare se lo desiderano.

f) La esecuzione della « Rogatoria » può essere rifiutata soltanto:

1° se l'autenticità della « Rogatoria » non è accertata;

2° se nel Paese dove la prova dev'essere assunta l'esecuzione della « Rogatoria » non rientri nelle attribuzioni dell'Autorità giudiziaria;

3° se l'Alta Parte contraente richiesta sia d'avviso che la sua sovranità o sicurezza sarebbe compromessa da tale esecuzione.

g) Nel caso che l'Autorità alla quale la « Rogatoria » sia stata trasmessa non sia competente ad eseguirla, questa Autorità trasmetterà la « Rogatoria » senza bisogno di altra richiesta all'Autorità competente dello stesso Paese in conformità alle norme stabilite dalla legge locale.

h) In tutti i casi nei quali la « Rogatoria » non sia stata eseguita dall'Autorità alla quale essa sia stata diretta, questa ne informerà subito l'agente consolare dal quale fu trasmessa esponendo i motivi in base ai quali la esecuzione della « Rogatoria » è stata rifiutata, o indicando l'altra Autorità giudiziaria alla quale detta « Rogatoria » venne trasmessa per competenza.

i) L'Autorità che eseguisce la « Rogatoria » applicherà, per quanto riguarda le regole di procedura da seguirsi, la legge del proprio Paese.

Ciò nonostante, una domanda da parte dell'Autorità che fa la richiesta, tendente ad ottenere una speciale procedura, sarà accolta, sempre che tale procedura non sia incompatibile con la legge del Paese dove la prova deve essere assunta.

Art. 10.

Nessun diritto di qualsiasi genere deve essere pagato da una Alta Parte contraente all'altra per l'esecuzione della « Rogatoria ».

Tuttavia l'Alta Parte contraente che fa la richiesta deve rimborsare all'altra Alta Parte contraente le spese e gli onorari da pagarsi ai testimoni, periti, interpreti o traduttori e le spese sostenute per ottenere la presenza dei testimoni non comparsi volontariamente, e le spese e gli onorari da pagarsi alle persone che la competente Autorità giudiziaria può avere delegato ad agire in casi nei quali ciò sia consentito dalla legge locale, nonchè le spese incorse e gli onorari dovuti per causa di una speciale procedura richiesta e seguita.

Il rimborso di tali onorari e spese può essere richiesto dall'Autorità competente dalla quale la « Rogatoria » fu eseguita all'agente consolare da cui essa fu trasmessa, contemporaneamente all'invio dei documenti dimostranti la sua esecuzione.

L'ammontare degli onorari e delle spese è calcolato in base alla tariffa in vigore nel Paese nel quale la « Rogatoria » è stata eseguita, per i sudditi della stessa Alta Parte contraente, in quanto la medesima tariffa sia applicabile.

Art. 11.

a) La prova può altresì essere assunta, senza l'intervento delle Autorità del Paese nel quale essa prova deve essere ricevuta, da un agente diplomatico o consolare dell'Alta Parte contraente per l'Autorità giudiziaria della quale è richiesta la prova, o da altra persona nominata dall'Autorità giudiziaria di tale Parte.

b) Il funzionario incaricato di assumere la prova può invitare individui designati a comparire come testi od a produrre documenti e può assumere qualsiasi altra forma di prova che non sia contraria alla legge locale e avrà facol di far prestare giuramento, ma egli non ha alcun potere coercitivo.

c) Gli inviti a comparire emessi da tale funzionario saranno redatti nella lingua del Paese dove la prova deve essere assunta o accompagnati da una traduzione in detta lingua, salvo il caso che il destinatario sia un suddito dello Stato per l'Autorità giudiziaria del quale la prova è richiesta.

d) La prova può essere assunta osservando la procedura fissata dalla legge dello Stato nel quale la prova deve essere usata e le parti hanno il diritto di assistervi o di farvisi rappresentare da avvocati o procuratori di tale Paese o da altre persone che abbiano la capacità di comparire davanti ai tribunali dell'uno o dell'altro Paese.

Art. 12.

a) La competente Autorità giudiziaria alla quale la « Rogatoria » è indirizzata può pure essere richiesta di designare una persona ad assumere la prova, ed, avuta la richiesta, di fare tale designazione. Tale persona può essere un agente consolare dell'Alta Parte contraente per l'Autorità giudiziaria della quale la prova è richiesta od altra persona proposta da tale Autorità giudiziaria.

b) In tal caso il tribunale richiesto prenderà i necessari provvedimenti per assicurare la presentazione e la testimonianza dei testimoni e altre persone da essere esaminate e la produzione di documenti, facendo uso, se sia necessario, dei suoi poteri coercitivi.

c) La persona designata come sopra avrà facoltà di far prestare giuramento. Coloro che rendono falsa la testimonianza davanti ad essa saranno passibili, nei tribunali del Paese dove la prova è assunta, delle stesse pene previste dalla legge di tale Paese per lo spergiuro.

d) La prova sarà assunta in conformità della legge del Paese dove la prova deve essere usata, sempre che ciò non sia contrario alle leggi del Paese dove la prova si deve assumere, e le parti hanno il diritto di assistervi personalmente, o di farsi rappresentare da avvocati o procuratori di tale Paese o da altre persone capaci di comparire davanti ai tribunali dell'uno o dell'altro Paese interessato.

Art. 13.

Il fatto che un tentativo di assumere la prova nei modi fissati dall'art. 11 non sia riuscito per il rifiuto di qualche teste a comparire, a deporre o a presentare documenti non impedisce di fare successivamente una richiesta in conformità delle disposizioni degli articoli 9 o 12.

IV. — *Disposizioni generali.*

Art 14.

Tutte le difficoltà che possano sorgere in occasione della applicazione di questa Convenzione saranno definite in via diplomatica.

Art. 15.

La presente Convenzione, di cui i testi inglese e italiano sono ugualmente autentici, sarà soggetta a ratifica Le ratifiche verranno scambiate in Londra. La Convenzione entrerà in vigore un mese dopo la data dello scambio delle ratifiche, e avrà la durata di tre anni dalla data della sua entrata in vigore. Nel caso che nessuna delle Alte Parti contraenti abbia dato comunicazione all'altra, sei mesi prima dello spirare del detto periodo di tre anni, della sua intenzione di porre fine alla Convenzione, questa rimarrà in vigore fino allo spirare di sei mesi dal giorno nel quale l'una o l'altra delle Alte Parti contraenti abbia dato avviso di terminarla.

Art. 16.

a) Questa Convenzione non si applicherà *ipso facto* alla Scozia, nè all'Irlanda Settentrionale, nè ad alcuna delle Colonie o alcuno dei Protettorati di Sua Maestà Britannica, nè ad alcun territorio sotto la sua Alta Sovranità, nè ad alcun territorio soggetto a Mandato amministrato dal Suo Governo nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda Settentrionale, ma Sua Maestà Britannica può in ogni tempo, per mezzo di una notificazione data per tramite del suo Ambasciatore a Roma, estendere l'efficacia di questa Convenzione a qualunque dei territori sopra menzionati.

b) Tale notifica fisserà la data dalla quale la estensione avrà effetto, le Autorità nei territori in questione alle quali i documenti giudiziali e stragiudiziali e le « Rogatorie » debbono essere trasmessi, e la lingua nella quale le comunicazioni e le traduzioni devono essere fatte. La data dell'entrata in vigore di simile estensione non sarà mai anteriore ad un mese dalla data di simile notificazione.

c) L'una o l'altra delle Alte Parti contraenti potrà in ogni tempo, dopo lo spirare di tre anni dall'entrata in vigore della estensione di questa Convenzione ad uno qualsiasi dei territori menzionati nel paragrafo *a*) di questo articolo, terminare l'estensione stessa, dandone preavviso di sei mesi.

Art. 17.

a) Questa Convenzione non si applicherà *ipso facto* ad alcuna delle Colonie o alcuno dei Protettorati del Regno

d'Italia, ma Sua Maestà il Re d'Italia può in ogni tempo estendere questa Convenzione ad una qualsiasi di tali Colonie o Protettorati a mezzo di notifica data per tramite del suo Ambasciatore in Londra.

b) Le disposizioni del paragrafo *b*) dell'art. 16 si applicheranno a tale notifica.

c) Le disposizioni del paragrafo *c*) dell'art. 16 si applicheranno a qualsiasi Colonia o Protettorato del Regno d'Italia a cui questa Convenzione sia stata estesa.

Art. 18.

a) Sua Maestà Britannica può in ogni tempo, a mezzo di notifica data per via diplomatica, accedere alla presente Convenzione in rispetto di uno qualunque dei suoi Dominî autonomi o dell'India. Le disposizioni dell'articolo 16 (*b*) saranno applicabili a tale notifica. Tale accessione avrà effetto un mese dopo la data della sua notifica.

b) Passato il termine di tre anni dalla data dell'entrata in vigore di una accessione in base al paragrafo *a*) di questo articolo, l'una o l'altra delle Alte Parti contraenti può, dando sei mesi di preavviso, terminare l'applicazione della Convenzione al territorio rispetto al quale la notifica di accessione è stata data. La cessazione dell'applicabilità della Convenzione, di cui all'art. 16, non avrà effetto sulla sua applicazione a tali territori.

c) La notifica di accessione, di cui al paragrafo *a*) di questo articolo, potrà includere qualsiasi dipendenza o territorio soggetto a Mandato amministrato dal Governo del Paese rispetto al quale tale notifica di accessione viene data; e la notifica di cessata applicazione di cui al paragrafo *b*) si applicherà a quelle dipendenze o territori soggetti a Mandato che erano inclusi nella notifica di accessione rispetto al Paese al quale la notifica di cessata applicazione si riferisce.

In fede di che, i sottoscritti hanno firmato la presente Convenzione, in testi italiano ed inglese, e vi hanno apposto i loro sigilli.

Redatto in duplicato a Londra, il 17 giorno di dicembre 1930.

A. BORDONARO A. HENDERSON

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

REGIO DECRETO 10 marzo 1932, n. 374.

Inclusione dell'abitato di Civitella del Tronto, in provincia di Teramo, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per gli Abruzzi e Molise;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Civitella del Tronto in provincia di Teramo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 319, *foglio* 55. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 aprile 1932.

Revoca dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 22 marzo 1925, col quale, fra gli altri, venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova il sig. Boggiano Ettore;
Visto che il predetto agente di cambio, essendosi venuto a trovare in gravissimi imbarazzi finanziari, è stato dichiarato fallito;
Vista la deliberazione, in data 15 marzo 1932-X, del Consiglio provinciale dell'economia di Genova con la quale, in seguito ai fatti di cui sopra e su conforme parere di quel Sindacato degli agenti di cambio e della locale Deputazione di borsa, propone la revoca del suddetto agente di cambio;
Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, e 29 luglio 1925, n. 1261;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 29 febbraio 1932-X il sig. Boggiano Ettore è revocato dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1932 - *Anno X*
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 249 — GUALTIERI.

(2690)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1932.
Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Bolzano ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Bolzano chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Bolzano la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1932 - Anno X

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1932 - *Anno* X
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 241. — GUALTIERI.

(2691)

DECRETI PREFETTIZI
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-18204.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Sacher fu Matteo, nato a Trieste il 6 aprile 1898 e residente a Trieste, via S. Cilino n. 67, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Saccheri »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Sacher è ridotto in « Saccheri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Anna Parovel in Sacher fu Andrea, nata il 12 luglio 1899, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1433)

N. 11419-20220.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Saitz di Giuseppe, nato a Trieste il 24 novembre 1894 e residente a Trieste, piazza G. Vico n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Satti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Saitz è ridotto in « Satti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Jole Schorn in Saitz di Carlo, nata il 4 luglio 1902, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1434)

N. 11419-19733.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per il sig. Giuseppe Skabar fu Fortunato, nato a Trieste il 4 novembre 1913 e residente a Trieste, via Istituto, n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scabardi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessato, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Skabar è ridotto in « Scabardi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari dell'interessato indicati nella sua domanda e cioè:

Francesco fu Fortunato, nato il 19 febbraio 1916, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al tutore dell'interessato sig. Riccardo Paolin, nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1435)

N. 11419-1915-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Lucia Callegaris fu Antonio vedova Gregoric, nata a Trieste il 22 gennaio 1870 e residente a Trieste, via G. Caprin n. 17, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1322)

N. 11419-1916-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gregoric Danilo di Giovanna, nato a Trieste il 17 maggio 1923 e residente a Trieste, Rozzol n. 644. è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1323)

N. 11419-1901-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Bizjak Anna fu Filippo, nata a Camigna il 12 luglio 1905 e residente a Trieste, via F. Filzi n. 4, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1324)

N. 11419-1911-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Amalia Bizjak fu Stefano vedova Gregorich, nata a Trieste il 20 febbraio 1864 e residente a Trieste, via del Toro n. 11, sono restituiti nella forma italiana di « Bisiacchi-Gregori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1325)

11419-1905-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Bischiak Amalia fu Antonio, nata a Trieste il 2 febbraio 1878 e residente a Trieste, via Valdirivo n. 30, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1328)

N. 11419-1902-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Bisiach Luigia fu Giuseppe vedova Bizjak, nata a Gorizia il 14 gennaio 1884 e residente a Trieste, via T. Luciani n. 12, sono restituiti nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Alvaro fu Agostino, nato il 30 luglio 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1329)

N. 11419-99.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Gombac fu Giorgio, nato a Nacla il 18 agosto 1862 e residente a Nacla n. 24, è restituito nella forma italiana di « Giombi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Margherita Gombac nata Kovacic fu Giorgio, nata l'11 giugno 1863, moglie;
2. Michele di Michele, nato il 24 gennaio 1890, figlio;
3. Emilia di Francesco, nata il 13 agosto 1902, nuora;
4. Olga Maria di Michele, nata il 9 marzo 1924, nipote;
5. Rodolfo di Michele, nato il 22 dicembre 1928, nipote;
6. Rosalia di Michele, nata l'11 novembre 1898, figlia;
7. Anna Rosalia di Rosalia, nata il 22 marzo 1922, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1330)

N. 11419-100.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Gorup fu Stefano, nato a Tomadio il 14 dicembre 1868 e residente a Roditti n. 92, è restituito nella forma italiana di « Goruppi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Gorup nata Prelc fu Pietro, nata il 15 luglio 1872, moglie;
2. Giovanni di Antonio, nato il 28 settembre 1903, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1331)

N. 11419-101.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Grandic fu Antonio, nato a Danne l'11 gennaio 1862 e residente a Danne n. 22, è restituito nella forma italiana di « Grandi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Grandic nata Felicjan fu Giuseppe, nata il 10 ottobre 1869, moglie;
2. Giuseppe di Antonio, nato il 25 agosto 1904, figlio;
3. Francesco di Antonio, nato il 21 ottobre 1906, figlio;
4. Vittorio di Antonio, nato il 13 ottobre 1909, figlio;
5. Luigi di Antonio, nato il 9 luglio 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1332)

N. 11419-102.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Grandic di Michele, nato a Danne il 13 dicembre 1885 e residente a Danne n. 15, è restituito nella forma italiana di « Grandi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Cristina Grandic nata Cerkvenik di Antonio, nata il 19 maggio 1889, moglie;
2. Cristina di Michele, nata il 23 febbraio 1914, figlia;
3. Antonio di Michele, nato il 5 agosto 1918, figlio;
4. Lodovico di Michele, nato il 2 febbraio 1921, figlio;
5. Antonio di Michele, nato il 28 maggio 1897, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1333)

N. 11419-103.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Gregoretic fu Lorenzo, nato a Sesana il 5 gennaio 1882 e residente a Roditti n. 56, è restituito nella forma italiana di « Gregoretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Gregoretic nata Rapotec fu Giuseppe, nata il 24 settembre 1886, moglie;
2. Emiliano di Antonio, nato il 21 settembre 1910, figlio;
3. Vladimiro di Antonio, nato l'8 settembre 1912, figlio;
4. Maria di Antonio, nata il 26 agosto 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1334)

N. 11419-104.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Gustincic fu Antonio, nato a Barca l'8 maggio 1892 e residente a Barca, 65, è restituito nella forma italiana di « Gustini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Gustincic nata Stopar di Francesco, nata il 29 aprile 1901, moglie;
2. Maria di Giacomo, nata il 22 ottobre 1921, figlia;
3. Dusan di Giacomo, nato il 28 novembre 1922, figlio;
4. Antonio di Giacomo, nato il 24 febbraio 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1335)

N. 11419-105.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Giovanna Dujc ved. Gustincic fu Giuseppe, nata a Scoffe il 29 ottobre 1871 e residente a Zaverco, 8, è restituito nella forma italiana di « Gustini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Paola fu Giovanni, nata il 28 giugno 1912, figlia;
2. Giovanna fu Giovanni, nata il 15 ottobre 1905, figlia;
3. Francesco fu Giovanni, nato il 26 marzo 1908, figlio;
4. Roberto fu Giovanni, nato il 6 giugno 1910, figlio;
5. Albina fu Giovanni, nata il 29 maggio 1912, figlia;
6. Giovanni fu Giovanni, nato il 30 maggio 1915, figlio;
7. Eugenio di Giovanna, nato il 28 aprile 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1336)

N. 11419-107.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Giovanna Gustincic fu Giovanni, nata a Barca il 21 gennaio 1885 e residente a Barca, 1, è restituito nella forma italiana di « Gustini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1337)

N. 11419-109.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Francesco Goranc fu Francesco, nato a Trieste il 22 febbraio 1910 e residente a Zaverco, 12, è restituito nella forma italiana di « Goriani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1338)

N. 11419-110.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Hrescak fu Andrea, nato a Scoffe il 3 novembre 1866 e residente a Scoffe, 39, è restituito nella forma italiana di « Crescia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Hrescak nata Gombac fu Michele, nata il 4 gennaio 1870, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 16 febbraio 1907, figlio;
3. Emilio di Giuseppe, nato l'8 settembre 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1339)

N. 11419-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Biscak Angela di Bortolo, nata a Trieste il 22 agosto 1910 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Inf., 1081, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria di Angela, nata il 30 luglio 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 5 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1470)

N. 11419-1919-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Biscak Giuseppina fu Andrea, nata a Trieste il 22 marzo 1908 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Inf. 225, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Daniele fu Andrea, nato il 28 dicembre 1910, fratello;
2. Giovanni fu Andrea, nato il 27 dicembre 1912, fratello;
3. Giuseppe fu Andrea, nato il 21 marzo 1919, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 5 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1471)

N. 11419-1922-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Benvenuta Loszach fu Luigi vedova Bisca, nata a S. Pietro il 25 ottobre 1874 e residente a Trieste, Barcola, 341, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mario fu Angelo, nato il 22 luglio 1900, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati nel paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 5 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1472)

N. 11419-1923-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bisiak Olao di Angela, nato a Trieste, il 20 maggio 1913 e residente a Trieste, via G. Gatteri, 23, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 5 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1473)

N. 11419-1924-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bisiak Angelo fu Giuseppe, nato a Trieste il 26 settembre 1864 e residente a Trieste, Gretta, 123, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Bisiak nata Pielek di Antonio, nata il 10 aprile 1865, moglie;
2. Renato di Angelo, nato il 22 novembre 1902, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 5 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1474)

N. 11419-1925-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ciuch Giorgio fu Giovanni, nato a Trieste il 21 aprile 1897 e residente a Trieste, via L. Ghiberti, 6, è restituito nella forma italiana di « Zucchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Teresa Ciuch nata Zajc fu Giuseppe, nata il 23 settembre 1899, moglie;
2. Giovanni di Giorgio, nato il 23 giugno 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 5 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1475)

N. 11419-1926-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gregorich Bozica fu Giuseppe, nato a Trieste il 20 dicembre 1897 e residente a Trieste, Rozzol, 992, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppe di Bozica, nato il 20 agosto 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati nel paragrafo 2

del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 5 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1476)

N. 11419-10561.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Svab fu Giacomo, nato a Santa Croce il 16 dicembre 1869 e residente a Trieste, via Sara Davis n. 37, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Savi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Svab è ridotto in « Savi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Caterina Furlan in Svab fu Giovanni, nata il 6 febbraio 1874, moglie;
2. Ida Olimpia di Antonio, nata il 17 marzo 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1467)

N. 11419-22742.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Turcovich fu Antonio, nato a Orsera l'8 marzo 1896 e residente a Trieste, via Moreri n. 76, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Turchetto »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Turcovich è ridotto in « Turchetto ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Feriancich in Turcovich di Adolfo, nata il 5 maggio 1902, moglie;
2. Anna di Giovanni, nata il 26 giugno 1922, figlia;
3. Rodolfo di Giovanni, nato il 13 novembre 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1468)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 93.

Media dei cambi e delle rendite

del 26 aprile 1932 - Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.40
Inghilterra (Sterlina)	71.40
Francia (Franco)	76.75
Svizzera (Franco)	378.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.86
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.735
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.45
Cecoslovacchia (Corona)	57.82
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.98
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.625
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.60
Olanda (Fiorino)	7.92
Polonia (Zloty)	214 —
Rumenia (Leu)	11.65
Spagna (Peseta)	152.25
Svezia (Corona)	3.65
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Oro	374.32
Rendita 3,50 % (1906)	71.85
Id. 3,50 % (1902)	68 —
Id. 3 % lordo	45 —
Consolidato 5 %	81.75
Buoni novennali. Scadenza 1932	99.975
Id. id. Id. 1934	99.575
Id. id. Id. 1940	97.425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	83.375

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso concernente la 34ª estrazione delle obbligazioni « Risanamento città di Napoli ».

Si notifica che nel giorno di mercoledì 18 maggio 1932-X, alle ore 8, in Roma, in una sala a pianterreno del Palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 34ª estrazione delle obbligazioni (3ª, 4ª, 7ª o 8ª serie) create in dipendenza della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, serie 3ª, pel risanamento della città di Napoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate da rimborsarsi, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 27 aprile 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2696)

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a sei posti di architetto aggiunto nel ruolo del personale dei musei, monumenti, gallerie e scavi di antichità.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive estensioni e modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, e le successive modificazioni;

Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024, recante provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Veduto il R. decreto 18 dicembre 1930, n 1733;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli ed esame a sei posti di architetto aggiunto (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale dei musei, dei monumenti, delle gallerie e degli scavi di antichità.

Art 2.

Potranno prender parte al concorso soltanto:

a) gli impiegati che appartengono almeno dal 18 dicembre 1930 ai ruoli di gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato, considerati nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, e che abbiano conseguito il titolo di studio richiesto non posteriormente alla detta data;

b) il personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928 presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti alla data del 18 dicembre 1930 le funzioni proprie del grado degli architetti dei musei, dei monumenti, delle gallerie e degli scavi di antichità e che siano forniti del titolo di studio richiesto, conseguito alla stessa data.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età richiesti, di regola, per l'ammissione in ruolo.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 5, sarà inviata al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti) per il tramite dell'ufficio da cui l'aspirante dipende, al quale dovrà essere presentata entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita, comprovante che il candidato ha compiuto l'età di 18 anni alla data del presente decreto;

2° diploma originale di una Regia scuola superiore di architettura oppure diploma originale di architetto o d'ingegnere civile conseguito in una scuola di ingegneria. È ammessa anche la presentazione, in luogo del diploma originale, di una copia autentica notarile;

3° certificato di cittadinanza italiana, da cui risulti il pieno godimento dei diritti politici;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale dovranno produrre i documenti necessari a comprovare la loro qualità e la loro idoneità al servizio, secondo gli articoli 2 e 15 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo militare o certificato di esito di leva. Gli ex combattenti, gli invalidi di guerra, gli orfani, e le vedove e le sorelle nubili di caduti in guerra, i figli di invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale, produrranno i documenti necessari a comprovare la loro rispettiva qualità;

8° stato di famiglia, da rilasciarsi dal Comune, nel quale il candidato ha il suo domicilio;

9° fotografia con la firma autenticata dal podestà e da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;

10° certificato comprovante il servizio straordinario prestato in una delle Amministrazioni indicate all'art. 2, comma *a*), per coloro che prestino servizio non di ruolo. Dal certificato debbono risultare gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, la data di inizio, la durata e la qualità del servizio medesimo.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritti.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo in una Amministrazione dello Stato, dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2 ed 8. Coloro che non appartengono a ruoli dell'Amministrazione dell'educazione nazionale dovranno aggiungere ai suddetti documenti copia autentica dello stato matricolare.

Art. 4.

Il concorrente che intenda presentare i titoli di cui sia provvisto, dovrà unirli alla domanda, accompagnati da un elenco in carta libera e raggruppati nel seguente modo:

1° titoli accademici e scolastici;
2° titoli scientifici (pubblicazioni);
3° titoli amministrativi.

Art. 5.

I capi degli uffici, nel trasmettere al Ministero le domande che verranno loro presentate, faranno constatare su ciascuna di esse la data di presentazione.

Non saranno ammessi al concorso i candidati, le cui domande non risultino presentate nel termine fissato dall'art. 3 e i candidati che invieranno i documenti incompleti o irregolari.

Inoltre l'ammissione potrà esser negata con decreto, non motivato ed insindacabile, del Ministro.

Art. 6.

Gli aspiranti dovranno dichiarare in modo esplicito nella domanda di esser disposti a prestar servizio in qualsiasi residenza del Regno o delle Colonie, a cui vengano ora e in seguito destinati.

Art. 7.

Gli esami consisteranno negli esperimenti indicati nel programma seguente:

1° *Esperimento grafico*: Schizzi a mano libera e rilievo geometrico di un monumento (tempo consentito: otto ore).

2° *Esperimenti scritti*:

a) progetto di consolidamento di un edificio monumentale (tempo consentito: otto ore);

b) tema sulla storia dell'architettura, con particolare riferimento ai sistemi costruttivi ed alla tecnica, caratteristica dei vari stili (tempo consentito: otto ore).

3° *Esperimento orale*:

1° discussione del progetto di consolidamento presentato dal concorrente;

2° storia dell'arte, con speciale riguardo all'architettura;

3° legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali. Organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti. (Durata minima: un'ora e mezzo).

Art. 8.

Gli esami si terranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti dal Ministero e che, a suo tempo, saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione, che sarà nominata con successivo decreto.

Art. 10.

Saranno ammessi agli esperimenti pratico e orale i concorrenti che avranno riportato almeno i sette decimi dei punti nell'esperimento scritto. Gli esperimenti pratico e orale non s'intenderanno superati se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nei tre esperimenti e nei titoli e la graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata dall'ordine dei punti della votazione complessiva.

Art. 11.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo le proporzioni stabilite dall'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 1 della legge 9 giugno 1929, n. 1024, e con l'osservanza anche delle disposizioni delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777 (benefici per la causa nazionale).

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina al grado di architetto aggiunto, salvo il periodo di prova per coloro che non si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 2 (ultimo comma) del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, e dall'art. 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(2672)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a quattro posti di disegnatore nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive estensioni e modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, e le successive modificazioni;

Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024, recante provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Veduto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli ed esame teorico e pratico a quattro posti di disegnatore (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità.

Art. 2.

Potranno prender parte al concorso soltanto:

a) gli impiegati che almeno dal 18 dicembre 1930 appartengono ai ruoli di gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, e che abbiano conseguito il titolo di studio richiesto non posteriormente alla detta data;

b) il personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti alla data del 18 dicembre 1930 le funzioni proprie del grado dei disegnatori dei musei, dei monumenti, delle gallerie e degli scavi di antichità, e che siano forniti del titolo di studio richiesto, conseguito alla stessa data.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età richiesti di regola, per l'ammissione in ruolo.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 5, sarà inviata al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti) per il tramite dell'ufficio da cui l'aspirante dipende, al quale dovrà essere presentata entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita, comprovante che il candidato ha compiuto l'età di 18 anni alla data del presente decreto;

2° diploma originale di professore di disegno architettonico conseguito in un Regio istituto di belle arti o la licenza del liceo artistico. È ammessa anche la presentazione in luogo del diploma originale di una copia autentica notarile;

3° certificato di cittadinanza italiana, da cui risulti il pieno godimento dei diritti politici;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale dovranno produrre i documenti necessari a comprovare la loro qualità e la loro idoneità al servizio, secondo gli articoli 2 e 15 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo militare o certificato di esito di leva. Gli ex combattenti gli invalidi di guerra, gli orfani, le vedove e le sorelle nubili di caduti in guerra, i figli di invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale produrranno i documenti necessari a comprovare la loro rispettiva qualità;

8° stato di famiglia, da rilasciarsi dal Comune, nel quale il candidato ha il suo domicilio;

9° fotografia con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;

10° certificato comprovante il servizio straordinario prestato in una delle Amministrazioni indicate all'art. 2, comma *a*), per coloro che prestino servizio non di ruolo. Dal certificato debbono risultare gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, la data di inizio, la durata e la qualità del servizio medesimo.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritti.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo in una Amministrazione dello Stato, dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2 e 8. Coloro che non appartengono ai ruoli dell'Amministrazione dell'educazione nazionale dovranno aggiungere ai suddetti documenti copia autentica dello stato matricolare.

Art. 4.

Il concorrente che intenda presentare i titoli di cui sia provvisto, dovrà unirli alla domanda, accompagnati da un elenco in carta libera e raggruppati nel seguente modo:

1° titoli scolastici;
2° titoli di lavori eseguiti.

Art. 5.

I capi degli uffici, nel trasmettere al Ministero le domande che verranno loro presentate, faranno constatare su ciascuna di esse la data di presentazione.

Non saranno ammessi al concorso i candidati, le cui domande non risultino presentate nel termine fissato dall'art. 3 e i candidati che invieranno i documenti incompleti o irregolari.

Inoltre l'ammissione potrà esser negata con decreto, non motivato ed insindacabile, del Ministro.

Art. 6.

Gli aspiranti dovranno dichiarare in modo esplicito nella domanda di esser disposti a prestar servizio in qualsiasi residenza del Regno o delle Colonie, a cui vengano ora e in seguito destinati.

Art. 7.

Gli esami consisteranno negli esperimenti indicati nel programma seguente:

a) *Esame pratico*: Esecuzione di un disegno riproducente cose monumentali ed archeologiche con particolari architettonici e decorativi.

Inoltre i concorrenti dovranno dare saggio della pratica nella fotografia;

b) *Esame teorico*: Nozioni elementari di storia dell'arte nei riguardi degli stili architettonici.

Art. 8.

Gli esami si terranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti dal Ministero e che, a suo tempo, saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione, che sarà nominata con successivo decreto.

Art. 10.

Saranno ammessi agli esperimenti pratico e orale i concorrenti che avranno riportato almeno i sette decimi dei punti nell'esperimento scritto. Gli esperimenti pratico e orale non s'intenderanno superati se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nei tre esperimenti e nei titoli e la graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata dall'ordine dei punti della votazione complessiva.

Art. 11.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo le proporzioni stabilite dall'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 1 della legge 9 giugno 1929, n. 1024, e con l'osservanza anche delle disposizioni delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina al grado di disegnatore salvo il periodo di prova per coloro che non si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 2 (ultimo comma) del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, e dall'art. 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(2673)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a due posti di vice segretario nel ruolo del personale dei musei, monumenti, gallerie e scavi di antichità.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive estensioni e modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, e le successive modificazioni;

Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024, recante provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Veduto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a due posti di vice segretario, (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale dei musei, dei monumenti, delle gallerie e degli scavi di antichità.

Art. 2.

Potranno prender parte al concorso soltanto:

a) gli impiegati che appartengono almeno dal 18 dicembre 1930 ai ruoli di gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, compresi quelle aventi ordinamento autonomo, e che abbiano conseguito il titolo di studio richiesto non posteriormente alla detta data;

b) il personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti alla data del 18 dicembre 1930 le funzioni proprie del grado di segretario dei musei, dei monumenti, delle gallerie e degli scavi di antichità e che siano forniti del titolo di studio richiesto, conseguito alla stessa data.

Non costituiscono interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età richiesti, di regola, per l'ammissione in ruolo.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 5 sarà inviata al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti) per il tramite dell'ufficio da cui l'aspirante dipende, al quale dovrà essere presentata entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dovrà esser corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita, comprovante che il candidato ha compiuto l'età di 18 anni alla data del presente decreto;

2° diploma originale di scuola media di secondo grado o alcuno dei diplomi corrispondenti a termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054. È ammessa anche la presentazione, in luogo del diploma originale, di copia autentica notarile;

3° certificato di cittadinanza italiana, da cui risulti il pieno godimento dei diritti politici;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale dovranno produrre i documenti necessari a comprovare la loro qualità e la loro idoneità al servizio, secondo gli articoli 2 e 15 del R. decreto 28 gennaio 1922, n. 92.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo militare o certificato di esito di leva.

Gli ex combattenti, gli invalidi di guerra, gli orfani e le vedove e le sorelle nubili di caduti in guerra, i figli di invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale, produrranno i documenti necessari a comprovare la loro rispettiva qualità;

8° stato di famiglia, da rilasciarsi dal Comune, nel quale il candidato ha il suo domicilio;

9° fotografia con la firma autenticata dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

10° certificato comprovante il servizio straordinario prestato in una delle Amministrazioni indicate all'art. 2, comma *a*), per coloro che prestino servizio non di ruolo. Dal certificato debbono risultare gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, la data di inizio, la durata e la qualità del servizio medesimo.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi del bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo in una Amministrazione dello Stato, dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2 ed 8. Coloro che non appartengono a ruoli dell'Amministrazione dell'educazione nazionale dovranno aggiungere ai suddetti documenti copia autentica dello stato matricolare.

Art. 4.

I capi degli uffici, nel trasmettere al Ministero le domande che verranno loro presentate, faranno constatare su ciascuna di esse la data di presentazione

Non saranno ammessi al concorso i candidati, le cui domande non risultino presentate nel termine fissato dall'art. 3 e i candidati che invieranno i documenti incompleti o irregolari.

Inoltre l'ammissione potrà esser negata con decreto, non motivato ed insindacabile, del Ministro.

Art. 5.

Gli aspiranti dovranno dichiarare in modo esplicito nella domanda di esser disposti a prestar servizio in qualsiasi residenza del Regno o delle Colonie, a cui vengano ora e in seguito destinati.

Art. 6

Gli esami consisteranno nei seguenti esperimenti:

1° prova scritta sugli elementi della legislazione relativa alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico e delle bellezze naturali o sull'ordinamento gerarchico e sullo stato giuridico del personale civile dell'Amministrazione dello Stato;

2° prova scritta: tema pratico su materie riguardanti i servizi dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

3° prova orale sulle materie di cui alle prove scritte.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

Gli esami si terranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti dal Ministero e che, a suo tempo, saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso.

Art. 8.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione, che sarà nominata con successivo decreto.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato almeno i sette decimi dei punti nelle prove scritte. La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi dei punti.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nelle tre prove e la graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata dall'ordine dei punti della votazione complessiva.

Art 10.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo le proporzioni stabilite dall'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 1 della legge 9 giugno 1929, n. 1024, e con l'osservanza anche delle disposizioni delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777 (benefici per la causa nazionale).

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina al grado di vice segretario, salvo il periodo di prova per coloro che non si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 2 (ultimo comma) del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, e dell'art. 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 24 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(2674)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a due posti di restauratore nel ruolo del personale dei musei, monumenti, gallerie e scavi di antichità.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive estensioni e modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Veduto il R decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, e le successive modificazioni;

Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1042, recante provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Veduto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli ed esame a due posti di restauratore (gruppo *C*, grado 11°) nel ruolo per personale dei musei, dei monumenti, delle gallerie e degli scavi di antichità.

Art. 2.

Potranno prender parte al concorso soltanto:

a) gli agenti subalterni che almeno dal 18 dicembre 1930 appartengono ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;

b) il personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista ed altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di sa-

lariato, e che eserciti alla data del 18 dicembre 1930 le funzioni proprie del grado dei restauratori dei musei, dei monumenti, delle gallerie o degli scavi di antichità.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età richiesti, di regola, per l'ammissione in ruolo.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 5 sarà inviata al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti) per il tramite dell'ufficio da cui l'aspirante dipende, al quale dovrà essere presentata entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita, comprovante che il candidato ha compiuto l'età di 18 anni alla data del presente decreto;

2° titolo di studio di cui il concorrente sia eventualmente in possesso;

3° certificato di cittadinanza italiana, da cui risulti il pieno godimento dei diritti politici;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio e la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione fisica ed esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale dovranno produrre i documenti necessari a comprovare la loro qualità e la loro idoneità al servizio, secondo gli articoli 2 e 15 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo militare o certificato di esito di leva. Gli ex combattenti, gli invalidi di guerra, gli orfani, e le vedove e le sorelle nubili di caduti in guerra, i figli di invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale, produrranno i documenti necessari a comprovare la loro rispettiva qualità;

8° stato di famiglia, da rilasciarsi dal Comune, nel quale il candidato ha il suo domicilio;

9° fotografia con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;

10° certificato comprovante il servizio straordinario prestato in una delle Amministrazioni indicate all'art. 2, comma *a*), per coloro che prestino servizio non di ruolo. Dai certificati debbono risultare gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, la data di inizio, la durata e le qualità del servizio medesimo;

11° i documenti sopra elencati dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritti.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo in una Amministrazione dello Stato, dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2 ed 8. Coloro che non appartengono a ruoli dell'Amministrazione dell'educazione nazionale dovranno aggiungere ai suddetti documenti copia autentica dello stato matricolare.

Art. 4.

Il concorrente che intenda presentare i titoli di cui sia provvisto dovrà unirli alla domanda, accompagnati da un elenco in carta libera e raggruppati nel seguente modo:

1° titoli scolastici;

2° attestati di lavori eseguiti.

Per gli aspiranti appartenenti alle categorie di personale contemplate nelle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2, si può anche prescindere dal possesso del titolo di studio, a condizione però che gli aspiranti medesimi abbiano esercitato, se agenti subalterni invalidi di guerra, dal 30 dicembre 1928 (art. 3 legge 30 dicembre 1929, n. 2201) e altrimenti dal 18 dicembre 1928 (art. 1 del citato decreto n. 1733), attribuzioni proprie del grado dei restauratori dei musei, dei monumenti, delle gallerie e degli scavi di antichità.

Art. 5.

I capi degli uffici, nel trasmettere al Ministero le domande che verranno loro presentate, faranno constatare su ciascuna di esse la data di presentazione.

Non saranno ammessi al concorso i candidati, le cui domande non risultino presentate nel termine fissato dall'art. 3 e i candidati che invieranno i documenti incompleti o irregolari.

Inoltre l'ammissione potrà esser negata con decreto, non motivato ed insindacabile, del Ministro.

Art. 6.

Gli aspiranti dovranno dichiarare in modo esplicito nella domanda di essere disposti a prestar servizio in qualsiasi residenza del Regno o delle Colonie, a cui vengano ora e in seguito destinati.

Art. 7.

Gli esami consisteranno negli esperimenti indicati nel programma seguente:

1. Prova orale sul materiale archeologico (nomenclatura).
2. Prova orale sulle tecniche del restauro degli oggetti di terracotta, metallo, pietra, avorio, ecc.
3. Prova pratica consistente nell'esecuzione di un restauro.

Art. 8.

Gli esami si terranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti dal Ministero e che, a suo tempo, saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione, che sarà nominata con successivo decreto.

Art. 10.

Saranno ammessi agli esperimenti pratico e orale i concorrenti che avranno riportato almeno i sette decimi dei punti nell'esperimento scritto. Gli esperimenti pratico e orale non s'ntenderanno superati se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nei tre esperimenti e nei titoli e la graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata dall'ordine dei punti della votazione complessiva.

Art. 11

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo le proporzioni stabilite dall'art. 3 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 1 della legge 9 giugno 1929, n. 1024, e con l'osservanza anche delle disposizioni delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777 (benefici per la causa nazionale).

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina al grado di restauratore salvo il periodo di prova per coloro che non si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 2 (ultimo comma) del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, e dall'art. 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(2675)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 13 posti di aspirante ad un corso di tirocinio teorico-pratico per ufficiali metrici aggiunti in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente di appartenenza alle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni contenute nel decreto sopra citato;

Visto il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, col quale sono stati approvati i ruoli organici di alcuni personali appartenenti al Ministero delle corporazioni;

Visto il regolamento per il servizio metrico, approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e sue successive modificazioni (art. 25);

Visto il decreto Ministeriale 28 maggio 1931-IX, col quale venne indetto un concorso per 25 posti di ufficiale metrico aggiunto nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, in base alle norme del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Considerato che al concorso suddetto chiese di partecipare un solo aspirante, che non venne ammesso perchè non in possesso dei requisiti prescritti;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a 13 posti di aspirante ad un corso di tirocinio teorico-pratico e di prova, non minore di un anno, per ufficiale metrico aggiunto in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi (gruppo *B*, grado 11°).

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare al concorso, debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1° licenza di Regio istituto industriale o di ex Regio istituto industriale di terzo grado, ovvero diploma d'abilitazione a perito tecnico industriale, rilasciato da un Regio istituto industriale o da un Istituto industriale libero, che, nell'anno in cui venne conseguito il diploma, sia stato dichiarato sede d'esame, con effetti legali;

2° diploma di maturità classica o scientifica;

3° diploma di abilitazione tecnica in agrimensura od in ragioneria;

4° diploma di abilitazione magistrale;

5° diploma di licenza da Regio istituto nautico;

6° diploma di licenza da Regia scuola mineraria;

7° diploma di abilitazione conseguito nei Regi istituti commerciali e pareggiati;

8° licenza dalle Regie scuole agrarie medie.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo quelli riconosciuti corrispondenti ai suindicati, rilasciati dalle Scuole del cessato regime austro-ungarico. Sono ritenuti validi anche i diplomi di licenza d'Istituto tecnico, sezioni: fisico-matematica, ragioneria ed agrimensura, conseguiti ai sensi degli ordinamenti scolastici precedenti a quelli attuali.

Art. 3.

Le domande d'ammissione al concorso, scritte e firmate dai concorrenti di pugno proprio e con l'indicazione precisa del proprio recapito, dovranno essere redatte su carta bollata da L. 5, e dirette al Ministero delle corporazioni, Direzione generale della produzione industriale e degli scambi Divisione metrica, cui dovranno pervenire entro il termine di 90 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 7, dal quale risulti che l'aspirante sia di sesso maschile ed, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno d'età.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo d'età è elevato a 35 anni; e per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valore militare, tale limite è protratto fino al 39° anno d'età.

Per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, si prescinde dal limite massimo d'età;

2° diploma originale, o copia autentica del titolo di studio di cui all'art. 2;

3° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, rilasciato, su carta bollata da L. 3, dal podestà del Comune d'origine.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare detto certificato;

4° certificato generale negativo del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 10;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta bollata da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno almeno, ed in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze avute entro l'anno;

6° certificato medico, rilasciato, a spese dell'interessato, da un ospedale militare del Regno, comprovante che il concorrente possiede le condizioni fisiche prescritte dall'allegato n. 2 al presente decreto.

Gli invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno, in luogo del certificato di cui sopra, il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Detto certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo al servizio metrico, giusta le norme di cui all'allegato n. 2 al presente decreto.

Al certificato medico sarà applicata, in ogni caso, la fotografia dell'aspirante, munita della sua firma per esteso, contrassegnata dalla firma del direttore dell'ospedale o dell'ufficiale sanitario e dal timbro del competente ufficio, impresso parte sulla fotografia e parte sul certificato.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita medica collegiale militare e di escludere dal concorso coloro che non risultino idonei al servizio metrico;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato d'esito di leva e d'inscrizione nella lista di leva.

I candidati ex combattenti od invalidi produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra devono dimostrare la loro qualità, mediante certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza;

8° stato di famiglia, su carta bollata da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia del concorrente, con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale, quello di nascita dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene; quelli di cittadinanza, di buona condotta e dello stato di famiglia, dal Prefetto.

La legalizzazione della firma non è richiesta per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I certificati di cui ai nn 3, 4, 5 e 6 del presente articolo dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto

I candidati che già appartengono alle Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn 2, 6, 7 e 9 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn 3 e 5, un certificato, rilasciato su carta da bollo da L 3, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Art. 5.

Tutti i documenti prescritti debbono essere allegati alla domanda ed indicati, secondo l'ordine di cui all'art. 6, in elenco a parte in doppio esemplare

Non sono ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande ed i documenti oltre il termine prescritto o li invieranno non completi od irregolari.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso, sarà sufficiente esibire un certificato di ottenuto diploma.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

L'esame di concorso, secondo il programma allegato al presente decreto (allegato n. 1), consisterà:

1° nelle prove scritte delle seguenti materie:

a) lettere italiane;
b) matematica;
c) fisica;
d) chimica;

2° in una prova orale delle materie di cui alle lettere b), c) o d), nonchè di elementi di diritto corporativo.

Gli esami scritti avranno luogo nei giorni 24, 25, 26 e 27 ottobre 1932-X, presso le Prefetture di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia.

I candidati dovranno indicare, nella domanda, la sede prescelta per gli esami scritti.

Il Ministero si riserva, però, la facoltà di sopprimere le sedi d'esame che non siano state designate da almeno 10 concorrenti. In tal caso, i concorrenti che avrebbero dovuto sottoporsi agli esami in una delle sedi soppresse, saranno, d'ufficio, aggregati ad una delle sedi viciniori.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero delle corporazioni nei giorni che saranno all'uopo fissati.

Per i viaggi ed il soggiorno nelle sedi degli esami, non spetta ai candidati indennità alcuna.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove d'esami saranno osservate le norme degli articoli 34 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Gli esami scritti potranno durare otto ore, al massimo. I candidati non potranno consultare che le tavole dei logaritmi, durante gli esami di matematica

L'esame orale avrà la durata di un'ora per ciascun candidato.

Art. 8.

Sugli esami giudicherà una Commissione composta di sette membri, compreso il presidente, che sarà nominata con apposito decreto Ministeriale. Di essa fanno parte quattro insegnanti delle materie di cui all'art. 8 appartenenti ad istituti d'insegnamento medio o superiore, governativi.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno affidate ad un funzionario del Ministero di grado non inferiore al nono.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale, i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva, con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, e sarà approvata con decreto Ministeriale.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti vacanti oltre quelli messi a concorso. Tuttavia, essi potranno, secondo l'ordine della graduatoria, essere ammessi al tirocinio, non oltre un mese dal suo inizio, nel caso eventuale di rinuncia a proseguire il corso, da parte di qualcuno dei tirocinanti.

Art. 9.

I vincitori del concorso sono nominati, per decreto Ministeriale, ufficiali metrici aggiunti in prova, e compiono, secondo i termini che saranno stabiliti dal Ministero, per un anno almeno, i periodi di tirocinio teorico-pratico e di prova, in parte presso l'ufficio centrale metrico, ed, in parte, presso gli uffici metrici provinciali, che saranno designati, per ognuno di essi, insindacabilmente dal Ministero.

Ai suddetti compete il rimborso delle sole spese personali di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la sede di Roma, ove dovranno compiere il tirocinio teorico-pratico, e per raggiungere la sede dell'ufficio provinciale designato per il periodo di prova. Compete loro inoltre l'assegno lordo mensile di L. 616 e l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni. Qualora siano destinati nel luogo di loro domicilio, l'assegno è di L. 350 mensili.

Quelli provenienti da altre Amministrazioni statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

I candidati che, per qualsiasi motivo, siano impediti a frequentare il corso di tirocinio teorico-pratico, decadono, senz'altro, dal diritto alla nomina in ruolo.

Tuttavia se l'impedimento ha luogo per soddisfare agli obblighi militari, è consentito di ritardare il tirocino ad un corso successivo.

Art. 10.

Con decreti Ministeriali, sarà stabilito il programma d'insegnamento da svolgere durante il tirocinio teorico-pratico, e sarà nominata la Commissione per gli esami d'idoneità di cui all'art. 14.

Art. 11.

Gl'insegnanti delle varie materie da svolgersi durante il tirocinio teorico-pratico, terranno, ciascuno, un registro dal quale risultino le classificazioni riportate da ogni tirocinante, nelle prove a cui sarà dagli stessi sottoposto.

Alla fine di ciascun bimestre, ogni insegnante farà la media dei punti di merito assegnati ad ogni tirocinante durante il bimestre stesso.

Il direttore dell'ufficio centrale metrico comunicherà, al Ministero, entro la prima decade del mese successivo, le medie bimestrali, con apposito prospetto, firmato dai singoli insegnanti.

Per la condotta, l'assegnazione dei punti sarà mensile é mensilmente comunicata al Ministero.

I concorrenti che non riportino almeno nove punti nella condotta, decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Una Commissione, composta degli insegnanti delle materie nelle quali i tirocinanti si fossero dimostrati insufficienti e di due membri delegati dal Ministero, sottoporrà, al termine del bimestre, ad una prova speciale sulle materie insegnate, quei tirocinanti che non avessero ottenuto, nella classificazione, la sufficienza espressa in sei punti di profitto per ogni materia.

I tirocinanti, i quali, in dette prove, non riportassero almeno sei punti, decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Art. 12.

Alla fine del periodo complessivo di prova, od, a giudizio del Ministero, alla fine del corso di tirocinio teorico-pratico, gli ufficiali metrici aggiunti in prova, dovranno superare un esame sulle materie loro insegnate in base ai programmi relativi.

Agli esami saranno ammessi coloro che avranno dato prova di assiduità, capacità e profitto. Di essi, quelli che, in base al risultato dell'esame ed al servizio di prova prestato, saranno giudicati dal Consiglio d'amministrazione idonei all'ammissione in carriera, conseguiranno la nomina di ufficiale metrico aggiunto.

Il Consiglio stesso potrà, per gli altri, prolungare di sei mesi il tirocinio, per un secondo giudizio definitivo, previa anche la ripetizione degli esami in cui eventualmente non avessero ottenuta la idoneità.

Art. 13.

Il punto minimo per il conseguimento dell'idoneità, nelle prove in cui all'articolo precedente, sia nelle prove scritte, che nelle pratiche, e nelle orali è di 7/10.

Per la graduatoria dei candidati sarà però adottata la media tra ognuno di tali punti e quella dei punti ottenuti, nei singoli bimestri, nelle corrispondenti materie.

Art. 14.

La nomina ai posti messi a concorso di ufficiale metrico aggiunto sarà effettuata secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo precedente, e con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

In applicazione dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, a parità di merito, dovranno essere preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole, e questi ultimi a quelli non coniugati.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e relative estensioni e dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli invalidi di guerra e degli ex combattenti.

Art. 15.

Gli ufficiali metrici aggiunti in prova, e gli ufficiali metrici aggiunti che non raggiungano nei termini stabiliti le residenze loro assegnate dal Ministero, s'intenderanno dimissionari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro: BOTTAI.

ALLEGATO N. 1.

PROGRAMMA DI ESAMI.

A) *Lettere italiane*. — Tema di coltura generale, che dia modo al concorrente di dimostrare un sufficiente corredo di cognizione ed una corretta forma di scrivere in lingua italiana.

B) *Matematico*. — Calcolo dei numeri complessi - Potenza e radici dei numeri e delle espressioni algebriche - Estrazione della radice quadrata - Equazioni di 1° grado ad una o più incognite - Equazioni di 2° grado ad un'incognita - Progressioni - Logaritmi - Applicazione dei logaritmi al calcolo numerico - Eguaglianza e similitudine dei triangoli - Proprietà del circolo - Area delle figure piane - Rette e piani nello spazio - Angoli diedro e triedro e loro misura - Superficie e volume di un prisma, d'una piramide, di un cilindro, di un cono, di una sfera e delle sue parti - Similitudine ed equivalenza dei corpi solidi - Linee goniometriche e loro variazioni - Relazione fra le linee goniometriche di uno stesso arco - Risoluzione dei triangoli piani - Applicazione dei logaritmi nella risoluzione dei triangoli piani.

Problemi relativi alle teorie precedenti.

C) *Fisica*. — Proprietà generali dei corpi - Composizione delle forze concorrenti comunque poste in un piano nello spazio - Momenti delle forze - Equilibrio delle forze - Centri di gravità - Le cosidette macchine semplici - Misure sperimentali delle forze e dei pesi - Moto uniforme ed uniformemente vario - Moto dei gravi nel vuoto lungo piani inclinati - Condizioni d'equilibrio di un liquido in un vaso ed in vasi comunicanti - Principio d'Archimede - Peso specifico dei solidi e dei liquidi - Areometri - Legge di Mariotte - Manometri - Principio d'Archimede applicato ai gas - Macchina pneumatica - Sifone.

Dilatazione dei solidi, dei liquidi e del gas - Massimo di densità dell'acqua - Termometro a mercurio e diverse scale termometriche - Cangiamenti di stato fisico prodotti dal calore - Proprietà dei vapori - Umidità atmosferica - Igrometri - Leggi della riflessione e della rifrazione della luce - Proprietà degli specchi sferici, dei prismi e delle lenti - Il cannocchiale ed il microscopio - Fenomeni elettrici fondamentali - Equilibrio elettrico - Macchina elettrica - Elettroforo - Condensatore - Elettrometro - Corrente elettrica - Pile voltaiche - Legge di Ohm - Circuiti derivati - Legge di Joule - Campo magnetico di una corrente - Galvanometro - Elettromagnete - Elettrolisi - Galvanoplastica, ramatura, nichelatura, doratura, argentatura - Fenomeni d'induzione - Macchina dinamo elettrica.

Problemi relativi alle teorie precedenti.

D) *Chimica*. — Generalità intorno alla natura chimica dei corpi - Pesi di combinazione degli elementi - Leggi delle proporzioni definite e multiple - Cenno sull'ipotesi atomica - Legge dei volumi - Nomenclatura e formule chimiche.

Preparazione e proprietà dell'ossigeno e dell'idrogeno - Acqua, proprietà, composizione.

Alogeni: cloro, bromo, jodio, fluoro e loro idracidi - Principali composti ossigenati del cloro.

Solfo, idrogeno solforato, composti ossigenati dell'azoto - Acido nitrico.

Fosforo, idrogeno fosforato, principali composti ossigenati del fosforo, acido fosforico.

Arsenico, idrogeno arsenicale, anidride arseniosa, acido arsenico.

Antimonio, ossido di antimonio, tricloruro di antimonio.

Silicio, anidride silicíosa, silicati.

Carbonio, stato naturale, ossido di carbonio, anidride carbonica, carbonati.

Stato naturale, proprietà fisiche e chimiche e principali composti dei metalli seguenti: potassio, sodio, ammonio, calcio, magnesio, zinco, mercurio, rame, argento, oro, alluminio, stagno, piombo, ferro, nichelio e platino.

Problemi relativi alle teorie precedenti.

Il Ministro: BOTTAI.

ALLEGATO N. 2.

NORME PER IL RILASCIO, DA PARTE DEGLI OSPEDALI MILITARI, DEL CERTIFICATO MEDICO, DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO.

Si tenga presente che il servizio metrico, per sua natura, non consente occupazioni sedentarie, ma richiede invece continuo moto per l'esecuzione delle operazioni, sia negli uffici permanenti, come in tutte le altre numerose località ove i funzionari debbono, per vari mesi dell'anno, recarsi per compierle, accedendovi anche coi più disagiati mezzi di trasporto.

La natura stessa delle operazioni non poco delicate, come quelle metrologiche e quelle chimiche per l'esecuzione dei saggi, richiede, d'altra parte qualità fisiche normali. Avuto a ciò riguardo, si tengano come base i seguenti requisiti fisici, necessari negli aspiranti ed il vigente elenco delle infermità esimenti dal servizio militare colle varianti di cui appresso:

1° perimetro toracico non minore di m. 0,80, purchè lo sviluppo organico sia armonico nelle sue parti e l'originaria robustezza dell'individuo risulti evidente;

2° acutezza visiva nella misura minima di V. 1 per un occhio e V. 1/2 per l'altro, o di V. 2/3 per entrambi gli occhi, anche quando tali limiti siano raggiungibili con l'eventuale correzione della refrazione, mediante adatte lenti speciali, tollerando sia la miopia che l'ipermetropia in una misura massima di cinque diottrie, e purchè, se si tratti di altra affezione patologica, questa non sia tuttore in atto o suscettibile di ulteriore evoluzione;

3° acutezza uditiva minima di 1/2 per entrambi gli orecchi, purchè non esistano in atto lesioni organiche, specie purulenti, suscettibili di ulteriori evoluzioni e di conseguente progressiva diminuzione della funzione uditiva.

Sono sempre causa di esclusione:

a) l'ernia di qualsiasi specie e grado, il varicocele voluminoso e con atrofia del testicolo;

b) il diabete zuccherino e l'albuminuria;

c) la congiuntivite granulosa in qualunque stadio, la congiuntivite e blefarite cronica;

d) l'astigmatismo che, senza correzione con lenti, non consente l'acutezza visiva stabilita al n. 2;

e) la discromatopsia;

f) tutte le affezioni tubercolari, anche se incipienti e solamente sospette, siano mediche che chirurgiche;

g) tutte le malattie nervose di qualsiasi grado, siano organiche che funzionali.

Il Ministro: BOTTAI.

(2698)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.